

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione - denominazione - sede

E' costituita, ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera a) della legge n. 381/91, la società cooperativa sociale denominata:

"IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

siglabile "IL PONTE S.C.S. ONLUS".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Giaveno, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Essa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100, ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Società Cooperativa opera senza scopo di lucro e nel rispetto delle clausole della mutualità previste dalla legge, mediante la solidale partecipazione dei soci e si propone di contribuire al perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività e servizi sociali educativi e formativi, secondo il disposto della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, rivolge particolare attenzione all'affermazione dei diritti economici e sociali e si impegna a vantaggio

delle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali e promuove lo sviluppo di una nuova economia sociale, il cui fine non sia il profitto monetario, ma una equa distribuzione delle risorse in ambito mondiale.

In questo quadro di riferimento, scopo della Cooperativa è di contribuire al raggiungimento di un diverso rapporto culturale ed economico con i soggetti più deboli, che abbia come presupposti la cooperazione, la solidarietà ed il rispetto dei relativi tempi e modalità di sviluppo, in un'ottica di solidarietà con tutti i popoli del mondo e nell'intento di svolgere sul territorio una azione concreta fondata sui principi della condivisione e della solidarietà.

La Cooperativa intende:

- a) sostenere iniziative che tendano a creare una maggiore giustizia negli scambi commerciali tra i Paesi del Nord del Mondo e i Paesi del Sud del mondo;
- b) realizzare attività di solidarietà concreta verso i popoli del Sud del Mondo e verso qualunque persona o realtà si trovi in posizione di svantaggio sociale, promuovendo un modello di giustizia sociale;
- c) incentivare la cooperazione internazionale per lo sviluppo e l'autodeterminazione dei popoli;
- d) promuovere uno sviluppo volto non solo alla crescita delle imprese, ma anche alla crescita umana dei produttori e dei soci fruitori, attento alla salvaguardia delle risorse umane ed ambientali, ispirato ai principi della nonviolenza e della solidarietà.

La Cooperativa si propone altresì di attuare un approccio globale al problema della povertà e dell'emarginazione sociale nelle loro diverse forme, coniugando l'attenzione alla sua dimensione internazionale con quella a livello locale, intende così sviluppare una cultura ed una sensibilità che mirino alla salvaguardia della natura e delle sue risorse, alla tutela dei diritti umani, e che abbia come presupposti fondamentali uno sviluppo sostenibile, il riciclo ed il riutilizzo delle materie prime e metodologie di produzione rispettose della Terra e delle persone.

La Cooperativa intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità ispirandosi nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione ed affermazione è impegnata;

essa si basa, tra l'altro, sui seguenti principi di mutualità prevalente:

- 1)** divieto di distribuire le riserve tra i soci;
- 2)** obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa non ha fine di lucro, è retta sulla base dello scambio mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici essa è obbligata al rispetto del principio di parità di trattamento. In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa potrà altresì aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Art. 4 - Oggetto sociale

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Cooperativa si propone come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

A) la gestione, diretta o mediante affidamenti da enti pubblici e privati, di attività e servizi sociali educativi e formativi, in particolare rivolti a giovani o soggetti svantaggiati; tra tali servizi sono da annoverarsi, a titolo indicativo, le attività svolte sul territorio e nelle scuole volte all'educazione sulle tematiche del consumo critico e consapevole, sulla solidarietà internazionale, sulla diffusione di un diverso e più equo modello di sviluppo dell'economia e della società;

B) la diffusione delle più ampie conoscenze sullo sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al settore del commercio equo e solidale ed al consumo di prodotti biologici, biodinamici ed ecologici, al fine di favorire un rapporto il più possibile diretto tra i soci e/o terzi consumatori ed i produttori svantaggiati di aree marginali del mondo. La diffusione di tali conoscenze potrà essere attuata anche mediante la promozione e la vendita, in Italia o all'estero, di prodotti provenienti da cooperative e gruppi auto-gestiti dei Paesi del Sud del Mondo - importandoli da quanti seguano i criteri d'importazione del Commercio Equo e Solidale e curandone la distribuzione sul territorio nazionale ed estero - nonché mediante la somministrazione, anche direttamente, di bevande ed alimenti prevalentemente provenienti dal commercio equo e solidale o da produzioni biologiche;

C) la promozione e la diffusione di strumenti e materiale per l'informazione, la divulgazione e l'educazione, relativamente alle tematiche ed ai settori di cui sopra, quali giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti, produzioni di audiovisivi e materiale multimediale, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie;

D) l'organizzazione di incontri, conferenze, seminari, percorsi educativi e didattici per studenti, insegnanti, educatori e formatori e ogni percorso formativo rientrante nelle finalità del presente Statuto;

E) la promozione e organizzazione di iniziative di Turismo Responsabile.

Per il perseguimento delle proprie finalità sociali la Cooperativa potrà ancora:

1) compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, industriali e finanziarie che si riterranno più opportune;

2) concedere in comodato e/o utilizzo e/o sublocazione attrezzature, locali ed arredi ad associazioni, gruppi organizzati o singoli soci;

3) assumere interessenze o partecipazioni in associazioni, cooperative, consorzi e società per rendere più efficace la propria azione e non ai fini del collocamento presso il pubblico; partecipare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;

4) promuovere lo spirito di previdenza e risparmio dei soci istituendo una sezione di attività per la promozione della Finanza Etica disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;

5) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;

6) promuovere attività culturali, educative, formative;

7) realizzare ogni possibile iniziativa di coordinamento, collegamento e collaborazione con altre cooperative, anche sociali, gruppi organizzati, comunità, associazioni o singoli privati che si riconoscono e perseguono gli scopi e le finalità del presente Statuto o finalità analoghe.

Tutte le attività di cui sopra potranno effettuarsi con le modalità e nei luoghi consentiti dalla vigenti norme di legge e dalle competenti auto-

rità.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle vigenti norme in materia e di ogni altra operazione comunque vietata per le società cooperative dalle vigenti e future disposizioni di legge.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia, laddove ne ricorrano i presupposti di legge, associazioni, enti, società cooperative e persone giuridiche che intendano perseguire gli scopi sociali o svolgano attività nell'ambito delle finalità previste dal presente statuto.

In particolare sono soci cooperatori coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e che avendo presentato domanda di ammissione alla Cooperativa a motivo della loro condivisione degli scopi sociali, ne frequentano le sedi operative (le Botteghe) e fruiscono dei servizi offerti dalla Cooperativa stessa così come definiti all'art. 4 del presente Statuto, inoltre coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali, prestando la propria opera a favore della Cooperativa.

Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381; i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipano a società che, secondo la va-

lutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Laddove ne ricorrano i presupposti di legge, possono essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di soci operatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge.

Al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci operatori.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, quali amministratori della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, tranne per quanto riguarda il diritto di voto, a loro riservato esclusivamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio ed in quelle relative alle cariche sociali, nonché nelle assemblee di modifica dello statuto.

Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale

categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Art. 7 - Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo.

La domanda dovrà indicare:

- a) - nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, domicilio e codice fiscale;
- b) - l'interesse a far parte della cooperativa e l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto;
- c) - l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere, in misura non inferiore a quella determinata dall'organo amministrativo e non superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;

La domanda di ammissione da parte di società, associazioni od enti, ricorrendo i presupposti di legge, dovrà contenere, oltre a quanto previsto nei precedenti punti c) e d), le seguenti informazioni: la ragione sociale o la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale, l'effettiva attività svolta, la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda, la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Alla domanda di ammissione dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'ade-

sione;

c) copia dell'iscrizione all'Albo delle Cooperative, se presente;

d) ogni altro documento che l'organo amministrativo della Cooperativa ritenga utile e abbia richiesto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Aderendo alla Cooperativa i soci si impegnano all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle delibere legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 8 - Domicilio dei soci

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa.

Art. 9 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) - a versare, al momento dell'iscrizione sul Libro Soci in un'unica soluzione o ratealmente nei termini stabiliti dall'organo amministrativo:

- la quota di capitale sottoscritto;
 - l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) - ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni e/o decisioni assunte dai soci e dagli altri organi sociali;
- c) a partecipare all'attività della Società, nelle forme e nei modi compatibili alla categoria di soci cui sono iscritti, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte, se persona fisica; per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione, se persona giuridica o ente.

Art. 11 - Recesso - Decadenza

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che l'Organo amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interes-

sato, decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.

La decadenza è deliberata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti, inabilitati, falliti. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio avrà effetto dall'annotazione sul libro dei soci.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione può essere pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) - che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) - che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate con decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) - che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- f) - che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi di legge, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 - Decisioni in materia di recesso, decadenza ed esclusione - Opposizione

Le decisioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione

sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al foro competente, ai sensi di legge.

L'opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 - Liquidazione

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente versate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci uscenti e dei loro eredi.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo ammi-

nistrativo alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto .

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto .

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 17 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 5, possono essere ammessi nella Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 18 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

Art. 19 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione dell'emissione delle quote destinate ai sovventori, dette quote possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

A tal fine il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo, con lettera raccomandata A.R., l'ammontare della quota posta in vendita, il prezzo richiesto e il nominativo dell'acquirente o degli acquirenti. L'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'organo amministrativo dovrà provvedere ad indicarne altro gradito o, in mancanza, il socio potrà vendere le proprie quote al soggetto da lui indicato.

Art. 20 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disci-

plinata con decisione dei soci che deve stabilire:

- a) - l'importo complessivo dell'emissione;
- b) - l'eventuale esclusione o limitazione, su proposta motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) - il termine minimo di durata del conferimento;
- d) - i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) - i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare i limiti di legge.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

Art. 21 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori si applicano le disposizioni previste a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione

e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 22 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1)- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e volontari, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore nè superiore ai limiti di legge;

2)- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) - dalla riserva legale formata con quote degli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti, decaduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;

c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;

d) - da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge o per statuto.

E' vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società .

Art. 23 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R., fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7 e indicando le condizioni complete (prezzo e termini di pagamento) di cessione della quota.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

Decorso tale termine di 60 giorni, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per

divenire socio.

Art. 24 - Esercizio sociale - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, da segnalarsi dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) - a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- b) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge;
- c) - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) - ad eventuali dividendi ai soci sovventori, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso, tenuto conto della particolare natura di cooperativa sociale, non si darà luogo alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dalla legge per i dividendi dei soci cooperatori.

Art. 25 - Ristorni

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci coope-

ratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione ed attribuzione gratuita di quote di sovvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 59/92.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 26 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina, per scelta volontaria o nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del prestito soci;
- g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione.

Tutte le decisioni dei soci devono comunque essere adottate mediante deliberazione assembleare con metodo collegiale.

Art. 27 - Assemblee

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi - dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da ciascun

amministratore, in caso di amministrazione disgiunta o congiunta, o, in caso di impossibilità o inattività dei soggetti così indicati, ad opera dell'organo di controllo, se nominato, o anche di un socio - mediante avviso, inviato almeno dieci giorni prima o, quanto meno, giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci alla società e debitamente annotati sul detto libro soci).

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - presso la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo, se nominati, siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In tale caso gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società.

Art. 28 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento e la liquidazione del-

la società, tanto in prima che in seconda convocazione, occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sono in ogni caso fatte salve eventuali diverse maggioranze previste dalla legge.

Art. 29 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 30 - Diritto di voto - Rappresentanza in assemblea

Hanno diritto di voto nelle assemblee coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; per i soci sovventori si applica il precedente art. 20.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da conservarsi dalla società, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore o componente dell'organo di controllo.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ove nominato, o, nel caso di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, dall'amministratore con maggior anzianità di carica, o in subordine di età; in assenza di tali soggetti, essa è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 - Amministrazione

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione

dei soci in sede di nomina:

- a) - da un amministratore unico;
- b) - da un consiglio di amministrazione composto da tre a quindici membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il consiglio di amministrazione. In sede di nomina è possibile tuttavia prevedere che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente o congiuntamente, secondo quanto meglio determinato dai soci al momento della nomina stessa, salvi i limiti di legge.

L'Amministratore unico o la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, che siano in regola con i versamenti delle quote sottoscritte e che non siano inadempienti nei confronti delle loro obbligazioni verso la società.

L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi o per il tempo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Al momento della nomina del Consiglio, in Assemblea, i soci possono nominare il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

Art. 33 - Poteri degli Amministratori

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge .

Spetta tra l'altro all'organo amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) stendere i bilanci e le relative note integrative e relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dalle normative vigenti;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo l'inquadramento e le mansioni dei singoli soci;

- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 37;
- g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione della Società ad organismi federali o consortili;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea;
- k) concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta o a maggioranza. In mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori costituiranno il Consiglio di Amministrazione che opererà con metodo collegiale .

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore intende compiere; competenti a decidere su tale opposizione sono i soci con decisione assunta in forma assembleare,

con le maggioranze previste dal precedente articolo 28.

Art. 34 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri o dall'organo di controllo, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno 3 giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Le votazioni sono palesi, la parità di voti comporta un supplemento di discussione dopo di che si procede ad una nuova votazione.

Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Art. 35 - Cessazione e sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effet-

to dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica gli amministratori che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

Art. 36 - Rimborsi - Compensi agli Amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Agli amministratori non spetta alcun compenso, salvo diversa delibera dell'assemblea.

Art. 37 - Rappresentanza

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o ai Vice Presidenti, disgiuntamente tra loro, ove nominati.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo previa apposita delibera del Consiglio stesso, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

In caso di amministrazione attribuita a più amministratori non collegialmente ma disgiuntamente o congiuntamente tra loro, la rappresentanza della società spetta agli amministratori stessi, in forma disgiunta o congiunta tra loro, con le stesse modalità con cui sono stati attribuiti, in sede di nomina, i poteri di amministrazione.

Art. 38 - Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato per scelta volontaria dei soci o nei casi in cui è previsto per obbligo di legge.

In tutti i casi in cui è nominato, sia per scelta volontaria che per obbligo di legge, l'organo di controllo sarà composto secondo quanto stabilito con decisione dei soci in sede di nomina, in conformità alle norme di legge tempo per tempo vigenti. Lo stesso, in ogni caso, opererà in conformità e sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia, anche per quanto concerne la revisione legale dei conti sulla società.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 - Scioglimento

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

Art. 40 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori per l'intero valore nominale versato, nonché dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci Cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 24, lettera c);
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo ammi-

nistrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione del patrimonio

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 43 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile recante la "disciplina delle società cooperative", si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.